

zioni in matricola o nel registro.

125. Le nuove iscrizioni di persone provenienti da altri compartimenti o circondari devono indicare il numero, la data e il luogo di provenienza, nonchè la categoria, la specialità e l'anno in cui trovansi la corrispondenza scambiatasi fra gli uffici; inoltre saranno seguite dalle annotazioni di cui agli articoli 81 e 105.

La navigazione si riporta in riassunto.

126. Il passaggio da una categoria all'altra si opera mediante cancellazione dell'iscritto dai registri della categoria che vuole abbandonare e la iscrizione in quelli della nuova categoria, con richiamo al numero della precedente iscrizione.

Il documento personale posseduto dall'iscritto, corrispondente alla categoria a cui cessa di appartenere, si annulla all'atto della nuova iscrizione nel modo accennato all'art. 97 ed in sua vece si dà quello stabilito per la categoria in cui si iscrive.

Il documento annullato si conserva nell'ufficio che emette il nuovo.

127. I libretti di matricolazione possono valere come passaporti per recarsi in paesi esteri, indicati dal Ministero, al fine

di prendervi imbarco. Devono per altro essere vidimati dal competente ufficio di porto e, nei casi determinati, dalla autorità consolare residente nel luogo di partenza.

128. Venendo chiesto un permesso per istaccare passaporto, i capi di compartimento o di circondario possono concederlo se nulla vi osti per cause di leva o del servizio militare, e sempre che l'iscritto non si trovi sotto l'imputazione di reato, nel qual caso se ne deve prima riferire alla regia procura competente.

129. La cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare si fa:

1° per morte;

2° per cessazione dalla navigazione o dalle arti marittime.

130. La cancellazione per morte si opera d'ufficio ogniqualvolta pervenga al competente ufficio di porto l'atto di morte di un iscritto, od una comunicazione ufficiale.

Gli uffici di porto che tengono le matricole o i registri della gente di mare devono chiedere ogni triennio ai Municipi competenti gli atti di morte delle persone delle quali si abbiano indizi di decesso per eseguire in base ai medesimi le relative cancellazioni.

131. La cancellazione per